

Repubblica Italiana  
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 21455 / <sup>127/</sup> 2015.11. del 06 OTT. 2015 / Pos. Coll. e Coord. n.2.

**Oggetto: Sospensione atto di pignoramento presso terzi**

Assessorato del Territorio e dell'ambiente  
Dipartimento dell'Ambiente  
Servizio 8  
Via Ugo la Malfa 169  
90146 Palermo  
(rif. Prot. n. 43263 del 22.9.2015)

1. Con la nota in riferimento è stato chiesto l'avviso dello scrivente in relazione ad un'articolata vicenda afferente al pagamento di somme di denaro da parte di codesta Amministrazione, quale effetto di sentenza esecutiva, passata in giudicato, e la contestuale richiesta di altre somme a carico della medesima, quale terzo pignorato, per crediti vantati dall'erario nei confronti degli originari creditori.

Si riferisce che, a seguito di sentenza esecutiva, passata in giudicato, l'Amministrazione è stata condannata al pagamento di alcune somme a vari beneficiari e, conseguentemente, sono state avviate le procedure relative alla liquidazione di quanto dovuto.

*“Esperate le verifiche presso Equitalia Servizi s.p.a., ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.M. n. 40 del 18.1.2008, l'Agente della riscossione ha pignorato, totalmente o parzialmente, ad alcuni soggetti risultati inadempienti nei confronti del fisco, il credito vantato da questi ultimi a seguito del disposto giudiziario, ingiungendone il pagamento al Dipartimento. A seguito di opposizione dei medesimi soggetti e conseguenti provvedimenti di sospensione da parte del Giudice dell'Esecuzione, l'Agente della riscossione ha invitato lo scrivente a sospendere le predette procedure di pignoramento, in attesa di notizie sulla definizione del giudizio”.*

Poste le superiori premesse, viene chiesto parere in ordine alla possibilità che l'Amministrazione paghi le somme dovute ai soggetti originariamente beneficiari, nelle more del pronunciamento definitivo del Giudice sui pignoramenti disposti dall'Agente della riscossione.

2. Il Titolo VI, Capo I del codice di procedura civile, disciplina le ipotesi di sospensione del processo esecutivo, disponendo all'articolo 623 che *“salvo che la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo, l'esecuzione forzata non può essere sospesa che con provvedimento del giudice dell'esecuzione”*.

L'articolo 626 c.p.c. prevede a sua volta che *“quando il processo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione”*.

Ne deriva che la sospensione della procedura esecutiva non fa venir meno l'efficacia del pignoramento già eseguito, i cui effetti restano condizionati alla pronuncia del Giudice.

Per altro verso, non può non rilevarsi come, allo stato degli atti, codesto Dipartimento non abbia più la possibilità di incidere sul giudicato formatosi per effetto della sentenza di soccombenza e, conseguentemente, non possa sottrarsi agli effetti dalla stessa prodotti.

Tuttavia, attesa la pendenza di un parallelo giudizio di sospensione delle procedure di pignoramento (presso terzi), ed in assenza di specifiche notizie sui rispettivi provvedimenti, non versati in atti, si ritiene che, permanendo gli effetti del pignoramento (restando sospesi i soli ulteriori atti della procedura esecutiva), codesta Amministrazione, previa consultazione con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che ha curato il patrocinio, possa valutare la possibilità di operare un accantonamento delle somme dovute per effetto della sentenza definitiva, nelle more della pronuncia definitiva del Giudice dell'esecuzione.

Pare utile segnalare che dell'eventuale provvedimento adottato venga reso edotto anche il Giudice che ha sospeso l'esecuzione dei pignoramenti presso terzi.



\*\*\*\*\*

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Dario Schelfi

Visto: Il dirigente avvocato: Paolo Chiapparrone



L'AVVOCATO GENERALE  
(Cons. Romeo Palma)

